



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO PRIMO

Delle cose soggette alla tassa e della sua quotità.

Art. 1.

Per tutte le trasmissioni di proprietà d'usufrutto o di uso di beni mobili o immobili esistenti nello Stato che si operano per successione *ab intestato* o *testamentaria*, ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte, sarà dovuta una tassa proporzionale in ragione del loro valore in comune commercio, senza riguardo a vincoli di reversibilità, salve le eccezioni infra stabilite.

Art. 2.

La quotità della tassa sarà:

Tra ascendenti e discendenti di lire una per ogni cento lire;

Tra fratelli e sorelle e coniugi lire due per cento;

Tra prozii e pronipoti, zii e nipoti lire tre per cento;

Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle lire cinque per cento;

Tra gli altri parenti e tra affini sino al sesto grado lire otto per cento.

Per le successioni devolute a parenti od affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei lire dieci per cento.

La tassa però per gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle Leggi del ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei, e primo marzo mille ottocento cinquanta, sarà limitata al cinque per cento.

La riscossione della tassa sarà regolata di venti in venti lire sulle somme o sui valori espressi dalle consegne e risultanti dalle perizie.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa:

1.° Le successioni in linea ascendente o discendente il cui valore complessivo non ecceda le lire duemila;

2.° Le rendite sul Debito pubblico dello Stato;

3.° I lasciti di denaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per

celebrazione di ufficii religiosi entro lo stesso anno.

Art. 4.

Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od atto pubblico, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione. In tutti i casi però l'erede dovrà presentare un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, firmato da lui e dal creditore, in cui sia dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte.

Nel caso d'impossibilità dell'erede a procurarsi la firma del creditore per tale dichiarazione, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Nel caso di frode, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio, quando l'esistenza dei medesimi verrà giustificata mediante la produzione dei relativi libri, purché questi siano regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro primo, titolo secondo del Codice di commercio.

La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul Debito pubblico nella massa ereditaria.

Art. 5.

Li crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. Però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite.

CAPO SECONDO

Della consegna delle successioni e del pagamento della tassa.

Artt. 6-29

- omissis -

Dat. Moncalieri addì 17 giugno 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.
V.° P. PALEOCAPA.
V.° COLLA.

C. CAVOUR.